

Allegato A

BANDO PER IL FINANZIAMENTO E IL SOSTEGNO DI PROGETTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE SORDE, SORDOCIECHE E CON DISABILITA' Uditiva IN ATTUAZIONE DELLA LR 9/2019

1. Finalità e obiettivi dei progetti finanziati

In attuazione della LR 9/2019, la Giunta Regionale intende promuovere l'inclusione e la partecipazione attiva alla vita sociale delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, sostenendo con il presente atto progetti realizzati dalle associazioni di promozione sociale ed organizzazioni di volontariato operanti in Emilia-Romagna che associano o rappresentano le istanze delle persone di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima L.R. 9/2019 o le loro famiglie se minori.

In particolare, possono essere oggetto di finanziamento le seguenti azioni positive previste dalla LR 9/2019, ritenute prioritarie in fase di prima applicazione della medesima legge e finalizzate a:

- A. la sensibilizzazione diffusa degli operatori pubblici e privati dell'informazione, della comunicazione e della cultura, finalizzata all'adozione delle tecnologie per la sottotitolazione dei programmi televisivi e cinematografici, degli spettacoli pubblici e degli eventi sociali e culturali basati sulla comunicazione verbale, nonché all'adozione della traduzione simultanea in LIS e, ove possibile e appropriato, in LIST (LR 9/19 ART.7 comma 1 lett. a);
- B. l'adozione delle tecnologie e degli strumenti di cui al punto precedente per favorire l'accesso e la partecipazione alla vita sociale e politica e ai relativi eventi pubblici delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva (LR 9/19 ART.7 comma 1 lett. b);
- C. il pieno accesso ai programmi regionali e locali di informazione quotidiana ed attualità, ai messaggi e alle campagne di informazione e promozione a fini sociali (LR 9/19 ART.7 comma 1 lett. c);
- D. lo sviluppo sul territorio regionale di servizi di interpretariato e segretariato sociale rivolti alle persone con sordità e sordocecità, finalizzati a facilitare l'accesso e la comunicazione verso i servizi pubblici o di pubblica utilità (LR 9/19 ART.7 comma 1 lett. d);
- E. facilitazione della partecipazione delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva ad attività culturali, ludiche, sportive, di sviluppo della persona e di auto mutuo aiuto, in particolare attraverso l'interpretariato in LIS e LIST, la realizzazione di sotto titolature, video-

guide sottotitolate e in LIS, pannelli esplicativi accessibili, applicazioni tecnologiche ed ogni altra modalità idonea (LR 9/19 ART.9 comma 1 e 2);

F. informazione, sensibilizzazione e formazione degli operatori del sistema culturale, turistico, sportivo e ricreativo, finalizzati alla conoscenza e alla risoluzione delle problematiche specifiche di accesso, comunicazione e partecipazione attiva delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva (LR 9/19 ART.9 comma 2);

G. adeguamento di sale e spazi pubblici per l'accoglienza dell'interpretariato, all'installazione negli stessi di impianti di amplificazione ad induzione magnetica, infrarossi od onde radio per impianti acustici o cocleari (LR 9/19 ART.10 comma 2);

H. diffusione dei servizi di sottotitolazione, riconoscimento vocale e scrittura veloce o all'impiego di ogni altro mezzo tecnico o misura organizzativa idonea a favorire la partecipazione ad eventi pubblici delle persone sorde, sordocieche o con disabilità uditiva (LR 9/19 ART.10 comma 2).

2. Beneficiari finali dei progetti finanziati

Le azioni finanziate con il presente atto sono rivolte alle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva, così come rispettivamente individuate all'articolo 1, comma 2, della LR 9/2019 e precisamente:

- le persone definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);
- le persone definite dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche);
- le persone affette da ipoacusia che, non rientrando nelle definizioni precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili).

3. Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda per i finanziamenti di cui al presente atto le **Associazioni di promozione sociale** e le **Organizzazioni di volontariato** che, alla data della

deliberazione che approva il presente bando, siano iscritte al registro di cui alla LR 34/02 o della LR 12/05 e che, come emerge dallo Statuto o atto costitutivo, associno o rappresentino le istanze delle persone di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima L.R. 9/2019 o le loro famiglie se minori.

4. Risorse disponibili

I Soggetti proponenti dovranno tener conto che:

- i progetti dovranno avere una valenza regionale ed il costo complessivo di ciascun progetto non potrà essere inferiore a euro 20.000,00 per 12 mesi di attività;
- l'ammontare del finanziamento assegnato per ciascuno progetto non potrà essere in ogni caso superiore al 90% della spesa ritenuta ammissibile sulla base di quanto previsto nella presente deliberazione;
- l'ammontare del finanziamento assegnato per ciascuno progetto non potrà essere in ogni caso superiore a euro 180.000,00 per 12 mesi di attività per progetti riferiti a 9 ambiti provinciali;
- le spese sono ammissibili al contributo se sostenute a partire dal 1 gennaio 2020;
- il numero massimo di progetti finanziabili per il medesimo Soggetto proponente o altro Soggetto comunque coinvolto nella realizzazione delle attività è pari a 2.

I progetti dovranno insistere su almeno tre ambiti provinciali ed avere una durata minima di 12 mesi.

I progetti presentati dovranno essere corredati da specifico piano economico da cui risultino in modo dettagliato e analitico le diverse voci di spesa imputabili alla realizzazione dei progetti e le modalità con cui si prevede la copertura di dette spese.

La realizzazione delle attività previste andrà descritta in un cronoprogramma con l'elencazione delle azioni e dei relativi costi riferiti alle azioni progettuali che si intendono realizzare nel 2020 e 2021.

Al fine di consentire di individuare con esattezza le spese ammissibili a finanziamento, si raccomanda la massima attenzione nel riportare nel piano economico dettagliatamente per ogni voce di spesa l'importo e la relativa descrizione. Le spese non dettagliatamente descritte potrebbero essere comunque imputate tra quelle non ammissibili.

Non sono ammesse a finanziamento:

- spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto e che non siano coerenti con le finalità del presente bando e della LR 9/19;
- spese derivanti dal calcolo di valorizzazione monetaria di servizi o attività.

I rimborsi spese per il personale volontario dovranno rispettare quanto previsto in materia dalla normativa regionale e nazionale.

4. Modalità di presentazione delle domande

Le domande relative ai progetti, sottoscritte dai legali rappresentanti delle associazioni/organizzazioni richiedenti, dovranno essere redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato "B" che forma parte integrante della presente deliberazione.

Le domande e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Assistenza Territoriale, **solo via posta PEC all'indirizzo assistentaterritoriale@postacert.regione.emilia-romagna.it** entro le ore 14 del 45° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale relativa all'adozione del presente bando. Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande.

5. PROCEDURE DI VALUTAZIONE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Con determinazione del Direttore generale cura della persona, salute e welfare sarà costituito un Gruppo di Lavoro Regionale incaricato della valutazione di ammissibilità dei progetti, della formulazione della graduatoria sulla base dei criteri di cui all'Allegato "C" parte integrante della presente deliberazione e della esatta quantificazione dei finanziamenti sulla base di quanto previsto dalla presente deliberazione.

Il Gruppo di Lavoro Regionale, in sede di valutazione, potrà richiedere l'invio di documentazione tecnico-amministrativa integrativa o dare prescrizioni a cui gli Enti dovranno attenersi nelle successive fasi di realizzazione dell'intervento.

Il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e sulla base di quanto previsto dalla presente deliberazione all'individuazione delle iniziative ammesse a finanziamento, alla assegnazione e concessione dei finanziamenti ed alla contestuale assunzione dei

relativi impegni di spesa sugli esercizi finanziari 2020 e 2021 con riferimento ai cronoprogrammi di spesa dei progetti ammessi e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Le graduatorie approvate verranno pubblicate sul BURERT e sul sito internet della Regione all'indirizzo <http://sociale.regione.emilia-romagna.it> e verranno comunicate per iscritto alle associazioni ed organizzazioni che hanno presentato istanza.

La liquidazione dei finanziamenti avverrà secondo le seguenti modalità per ogni anno di finanziamento del progetto:

- **acconto:** pari al 50% del finanziamento concesso per un anno di attività che sarà liquidato il primo anno a seguito di comunicazione avvio attività che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del finanziamento;
- **quota intermedia:** pari al 30% del finanziamento concesso per un anno di attività decorsi almeno 6 mesi dall'avvio delle attività e a seguito di rendicontazione di almeno il 50% delle spese relative ad un anno di attività ammesse a finanziamento, su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'associazione, recante l'elencazione analitica delle spese sostenute e i dati della documentazione che comprova tali spese, nonché una relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi fino a quel momento raggiunti;
- **saldo:** pari al 20% del finanziamento concesso per un anno di attività, decorsi almeno 12 mesi dall'avvio delle attività, a seguito di rendicontazione delle spese sostenute, che deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione delle attività, su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'associazione, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali e recante l'elencazione analitica delle spese complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprova tali spese, nonché una relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti.

La Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non superiore a cinque anni dall'erogazione del contributo e di attuare i controlli di cui alla deliberazione n. 1007/2015.